Allegato "**B**"/Rogito 533

FONDAZIONE DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA'

ENTE FILANTROPICO DEL TERZO SETTORE

* * * * *

STATUTO

* * * * *

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

La Fondazione denominata **"FONDAZIONE DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA' Ente filantropico del terzo settore"**, costituita per iniziativa della Banca d'Italia, è regolata dal presente statuto.

La Fondazione potrà essere più brevemente denominata **"FONDAZIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA' ETS"** o anche **"FAS ETS"**.

La Fondazione ha sede in Roma, Via Nazionale 91.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Essa non è sottoposta a direzione, coordinamento o controllo di alcun Ente.

Art. 2

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante erogazioni gratuite di denaro e di servizi di assistenza e promozione del volontariato in favore dei soggetti rientranti nelle categorie di cui al comma 3.

Sono destinatari dell'attività della Fondazione:

(i) le persone fisiche inferme, persone con disabilità, tossicodipendenti, colpite da gravi eventi dannosi e comunque in situazioni consimili di grave disagio, appartenenti alle seguenti categorie:

a) dipendenti della Banca d'Italia;

b) pensionati diretti ed indiretti della Banca d'Italia;

c) ex dipendenti della Banca d'Italia riconosciuti inabili a prestare ulteriore servizio senza aver maturato diritto a pensione;

d) coniugi, uniti civilmente e conviventi di fatto (*ex* lege n. 76/2006 e s.m.i.) da almeno tre anni dei soggetti sub a), sub b) e sub c);

e) parenti e superstiti, entro il II grado dei soggetti sub a), sub b) e sub c);

(ii) la Fondazione per l'Oncologia Pediatrica - mediante erogazioni di denaro - per il sostegno dell'attività di ricerca scientifica e assistenza alle cure nel campo dell'oncologia pediatrica.

La Fondazione può svolgere le attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117 del 2017, purché secondarie e strumentali rispetto alla attività di interesse generale.

Il Consiglio di Amministrazione può estendere gli interventi della Fondazione a soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 che intrattengono o che hanno intrattenuto nell'ultimo quinquennio con la Banca d'Italia un qualificato rapporto di collaborazione ovvero ai figli superstiti, di età inferiore a 26 anni, fiscalmente a carico dei dipendenti di ditte esterne appaltatrici della Banca d'Italia, in presenza di condizioni di elevato disagio economico.

Art. 3

Le erogazioni in denaro della Fondazione in favore delle categorie di soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, consistono nella corresponsione di contributi alle spese sostenute o da sostenere.

Inoltre la Fondazione può corrispondere contributi *a forfait* in misura fissa nelle ipotesi di premorienza indicate nel Regolamento interno.

I presupposti, le forme e modalità degli interventi attraverso i quali la Fondazione realizza le proprie finalità sono determinate e disciplinate dal Regolamento interno.

Il Regolamento interno stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione del contributo erogabile alla Fondazione per l'Oncologia Pediatrica assicurando che non venga pregiudicato il soddisfacimento delle richieste di contribuzione avanzate dai soggetti indicati all'art. 2, comma 3, lett.i).

Il Regolamento interno stabilisce altresì i criteri e le modalità per la determinazione del contributo erogabile alle categorie di cui all'art. 2, comma 5, assicurando che non venga pregiudicato il pieno svolgimento dell'attività indicata all'art. 2, comma 3.

TITOLO SECONDO

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La gestione del patrimonio, ispirata alla prudenza, nonché la raccolta dei fondi e delle risorse in genere tengono conto delle esigenze operative per il raggiungimento dello scopo predetto.

Art. 5

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie per lo svolgimento della propria attività principalmente da:

a) contributi pubblici e privati;

b) donazioni, lasciti testamentari ed elargizioni;

c) rendite patrimoniali;

d) attività di raccolta fondi.

Una parte delle rendite del patrimonio, nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione, viene normalmente accantonata in un fondo di riserva ordinario; possono essere creati anche altri fondi di riserva con specifica destinazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.

La Fondazione - secondo quanto disposto dalla legge - redige il rendiconto per cassa ovvero il bilancio di esercizio (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione) nonché, ove applicabile, il bilancio sociale.

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 6

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente della Fondazione;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di controllo.

Art. 7

Il Presidente della Fondazione ha i seguenti compiti:

a) presiede il Consiglio di Amministrazione e ne cura la convocazione stabilendo l'ordine del giorno;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

c) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendo al Consiglio nella prima seduta;

d) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove le modifiche;

e) nomina uno dei membri del Consiglio di Amministrazione;

f) ha la rappresentanza della Fondazione ai sensi del successivo art. 13.

Il Presidente può delegare le incombenze di cui al punto b) anche a persone non appartenenti al Consiglio.

Il Presidente designa il membro del Consiglio di Amministrazione che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione il Vice Direttore generale della Banca d'Italia di più recente nomina, il quale resta in carica per tutta la durata del mandato di Vice Direttore generale.

Oltre che dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione è costituito:

1) da un membro nominato dal Presidente ai sensi del precedente art. 7, lett. e);

2) dal responsabile del Servizio cui è affidata la revisione interna della Banca d'Italia;

3) dal responsabile del Servizio legale della Banca d'Italia;

4) dal Presidente della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale

della Banca d'Italia.

I Consiglieri diversi dal Presidente durano in carica tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. La durata del mandato di ciascun Consigliere è indipendente da quella degli altri.

In caso di perdita delle qualifiche indicate ai punti 2), 3) e 4), la carica è prorogata fino alla nomina del nuovo responsabile del Servizio della Banca d'Italia, per i Consiglieri di cui ai punti 2) e 3), o del nuovo Presidente della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il Personale della Banca d'Italia, per il Consigliere di cui al punto 4).

Qualora uno dei Consiglieri di cui ai punti 2) e 3) del primo comma termini il mandato di Consigliere in costanza della titolarità del Servizio, la carica spetta, con pari durata, al suo sostituto all'interno dello stesso Servizio della Banca d'Italia e, al termine della carica di Consigliere del sostituto o in caso di perdita della qualifica di sostituto, al responsabile del medesimo Servizio.

Qualora il Consigliere di cui al punto 4) del primo comma termini la carica di Consigliere in costanza del mandato di Presidente della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio tra il personale della Banca d'Italia, la carica spetta, con pari durata, al Direttore della medesima Cassa e, al termine della carica di Consigliere del Direttore della Cassa o in caso di perdita della qualifica di Direttore, al Presidente della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei propri componenti, un Direttore della Fondazione il quale, di norma, svolge anche

le funzioni di Segretario del Consiglio stesso e dà esecuzione a delibere del Consiglio di Amministrazione, previa espressa delega.

Il Direttore della Fondazione viene individuato tra i dirigenti appartenenti alla Struttura cui sono attribuite le funzioni amministrative e segretariali a supporto della Fondazione.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione ha l'amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:

a) alle modifiche dello Statuto proposte dal Presidente ai sensi del precedente art. 7;

b) ai regolamenti interni;

c) all'accettazione di lasciti e donazioni;

d) alla gestione del patrimonio e alla destinazione delle rendite;

e) agli interventi di cui al precedente art. 3;

f) all'approvazione del bilancio di esercizio preventivo al 30 novembre e quello consuntivo entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

g) all'approvazione del bilancio sociale ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017;

h) alle eventuali convenzioni con altri enti;

i) a qualunque altro argomento sottoposto al suo esame su richiesta di un Consigliere.

Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza trimestrale e ogniqualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità. Le riunioni possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi di videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire alla trattazione e di votare in tempo reale.

.....Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

.....Le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole di almeno tre membri.

.....I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro, sottoscritti dal Presidente e dal Direttore.

.....Art. 10.....

.....L'Organo di controllo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Presidente del Collegio sindacale della Banca d'Italia tra persone di elevata competenza e moralità. Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

.....I componenti dell'Organo di controllo nominano al proprio interno il loro Presidente alla prima riunione utile.

.....I componenti dell'Organo di controllo devono possedere i requisiti previsti dall'art. 30 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

.....Art. 11.....

.....L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

.....Esamina i bilanci di esercizio preventivo e consuntivo ed esprime il proprio parere mediante relazioni scritte. Inoltre, nel caso previsto dall'art. 14

del d.lgs. n. 117 del 2017, attesta la conformità del bilancio sociale alle linee guida di cui al d.m. 4 luglio 2019 e s.m.i.

Esercita le altre funzioni previste dall'art. 30 del d.lgs. n. 117 del 2017.

I componenti dell'Organo di controllo devono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo si riunisce in occasione dell'esame del bilancio preventivo e consuntivo e ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario.

Le deliberazioni sono prese col voto favorevole di almeno due dei suoi membri.

I verbali delle deliberazioni dell'Organo di controllo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro, essi sono sottoscritti da tutti i partecipanti alla riunione.

Art.12

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti è affidata a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, nominato dal Presidente del Collegio sindacale della Banca d'Italia.

Art. 13

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

In caso di assenza e/o impedimento del Presidente la rappresentanza spetta al membro del Consiglio di Amministrazione designato a tale scopo ai sensi del precedente art. 7, la cui firma fa fede di fronte ai terzi dell'assenza e/o impedimento del Presidente.

Art. 14

Tutte le cariche sono gratuite.

TITOLO QUARTO

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO QUINTO

Art. 16

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ad altri enti del Terzo settore in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO SESTO

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi vigenti.

F.to SERGIO NICOLETTI ALTIMARI

F.to ENRICO CASTELLINI - Notaio

* * * *

Copia conforme all'originale, munito delle firme dalla legge prescritte, col quale collazionata concorda.

La presente copia consta di ventitre pagine.

In Roma,

COPIA INFORMATICA DI DOCUMENTO ANALOGICO

PER USO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Certifico io Dott. ENRICO CASTELLINI, Notaio in Roma, con studio in Via Orazio n. 31, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che quanto sopra riportato è copia - su supporto informatico (in formato PDF/A) – dell'allegato "B" al mio verbale in data 20 gennaio 2026 Rep. 785/533, formato in origine su supporto analogico conservato nei miei atti e firmato a norma di legge.

La presente copia consta di undici pagine.

File firmato digitalmente dal Notaio Enrico Castellini

****

Atto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 2 in data 21 gennaio 2026 al n. 1814 Serie 1T.

****

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 DEL D.LGS 3 LUGLIO 2017 N. 117.